DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA

Art. 31

Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale

All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma, del codice penale;». Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 5 ottobre 2018, non più in vigore dal 4 dicembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica
Estremi	Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Titolo	II — Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa
Capo	III — Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-protezione-internazionale-e/art-31-modifiche-all-articolo-266-del-codice-di-procedura-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it